



COMUNE DI ROVERE' DELLA LUNA
Provincia di Trento

38030 ROVERE' DELLA LUNA (TN) - Piazza Unità d'Italia, 4
Tel. 0461/658524 - Fax 0461/659095 - Codice Fiscale 00309060226

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 94
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Investimenti destinati a interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile di cui all'art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019 nr. 160 l'anno 2021 - Decreti del Ministero dell'interno dd. 14 e 30 gennaio 2020 - Contributo di euro 100.000,00 - Affidamento progettazione alla partecipata in house providing AIR SPA, ai sensi dell'art. 3 del contratto di servizio. CUP: D69J21008080001

L'anno **duemilaventuno** addì **ventidue** del mese di **luglio** alle ore **16:00**, a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	Ferrari Luca	Si	
Vice Sindaco	Dalpiaz Denis	Si	
Assessore	Bortolotti Tiziana	Si	
Assessore	Coller Emanuela	Si	

Assiste il segretario comunale **dott.ssa Gallina Paola**.

Il signor **Ferrari Luca**, in qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Investimenti destinati a interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile di cui all'art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019 nr. 160 l'anno 2021 - Decreti del Ministero dell'interno dd. 14 e 30 gennaio 2020 - Contributo di euro 100.000,00 - Affidamento progettazione alla partecipata in house providing AIR SPA, ai sensi dell'art. 3 del contratto di servizio.

CUP: D69J21008080001

PREMESSO CHE:

- l'articolo 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, (legge di bilancio 2020), prevede, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione ai comuni di contributi, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, per investimenti destinati ad opere pubbliche, in materia di:
 - a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
 - b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.
- Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge n. 160 del 2019, il contributo è attribuito ai comuni, con decreto del Ministero dell'Interno, in misura differenziata, sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2018, per i seguenti importi:
 - a) ai Comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 50.000,00;
 - b) ai Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 70.000,00;
 - c) ai Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 90.000,00;
 - d) ai Comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 130.000,00;
 - e) ai Comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 170.000,00;
 - f) ai Comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 210.000,00;
 - g) ai Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 250.000,00;
- Rilevato che i commi da 31 a 37 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 stabiliscono le condizioni da rispettare relativamente alle opere pubbliche da finanziare (comma 31), il termine del 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo per l'inizio dell'esecuzione dei lavori (comma 32) le modalità di erogazione, revoca dal beneficio, monitoraggio delle opere, controlli a campione e obblighi di pubblicità (commi da 33 a 37).
- Visti i decreti del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno del 14 gennaio 2020 e del 30 gennaio 2020, recanti l'assegnazione ai comuni della Provincia Autonoma di Trento dei contributi previsti dall'articolo 1, comma 29, della legge n. 160 del 2019, per l'importo complessivo di euro 8.980.000,00 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024; i medesimi decreti stabiliscono inoltre, in applicazione dei commi da 29 a 37 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, le modalità operative della misura in oggetto.
- Fatto presente che entrambi i decreti citati stabiliscono che "Per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli- Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano i contributi sono erogati per il tramite delle Autonomie speciali".

PRESO ATTO CHE:

- con i Decreti dd. 14 gennaio 2020 e 30 gennaio 2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno, il Comune di Roverè della Luna è risultato assegnatario di un contributo di 50.000,00 euro per l'anno 2021, concesso in applicazione del comma 29 dell'art. 1 e del comma 30 dell'art. 1 della legge di bilancio 27 dicembre 2019 n. 160, per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;
- Con Decreto del Ministro dell'Interno dd. 11 novembre 2020 sono stati attribuiti per l'anno 2021 dei contributi aggiuntivi per gli investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento

Deliberazione giuntale n. **94** dd. **22/07/2021**

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti D.Lgs 82/2015

- energetico e sviluppo territoriale. L'importo aggiuntivo assegnato al comune di Roverè della Luna è pari ad Euro 50.000,00-, per cui ne risulta un contributo complessivo pari ad Euro 100.000,00-;
- il comma 3 dell'articolo 1 del citato decreto, stabilisce che: "Il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro il 15 settembre 2021";
 - nel rispetto del comma 31 del citato articolo 1 della legge n. 160 del 2019, il quale stabilisce che "il comune beneficiario del contributo di cui al comma 29 può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50",

ATTESO CHE;

è volontà dell'Amministrazione comunale destinare il contributo concesso per la realizzazione di interventi in materia di efficientamento energetico e nella fattispecie per realizzare il completamento dell'impianto di illuminazione pubblica dell'abitato di Roverè della Luna.

Ai sensi dell'articolo 52 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e ss.mm., trattandosi di lavori di manutenzione straordinaria, l'esecuzione delle opere può essere autorizzata sulla base di una perizia, che individua, anche genericamente, le opere, i lavori, le forniture necessarie, per un importo non eccedente per singolo contratto 500.000 Euro.

Dovendo procedere alla redazione della perizia, dopo aver preliminarmente verificato che l'incarico non può essere affidato al personale in servizio ed accertata la maggiore convenienza economica, rispetto alle condizioni di mercato si è interpellata al riguardo l'Azienda Intercomunale Rotaliana S.p.A. (AIR S.p.A.) - di Mezzolombardo S.p.A. (in sigla AIR), società in house, interamente partecipata da Comuni della Piana Rotaliana, tra i quali questo Comune, che gestisce, tra gli altri, il servizio di pubblica illuminazione (IP) dei Comuni di Mezzolombardo, Mezzocorona, San Michele a/Adige-Faedo, Roverè della Luna, Lavis e Terre d'Adige, consistente nella costruzione e gestione degli impianti sul territorio comunale, in attuazione del Piano Regolatore dell'Illuminazione Comunale (PRIC) e negli obiettivi di risparmio energetico previsti dal Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES), adottati dal Comune di Roverè della Luna.

I rapporti tra la società ed i Comuni partecipanti sono regolati da apposito "Contratto di servizio", uguale per tutti i soci, il quale, agli art. 3 e 4, disciplina rispettivamente gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e le nuove realizzazioni di impianti o parte di essi.

Ricordato che con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 28.09.2018 l'Amministrazione ha provveduto alla ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie e al censimento annuale della partecipazioni pubbliche al 31.12.2017, confermando il mantenimento della partecipazione in AIR SPA, in considerazione della natura delle attività gestite, del fatto che, in ragione del forte legame con il territorio in cui opera, la società è orientata allo sviluppo dei servizi affidatigli e delle relative infrastrutture, con l'obiettivo di promuovere la crescita economica, il soddisfacimento dei bisogni dei cittadini utenti e la valorizzazione di tutte le persone che vi lavorano. In questo senso nei provvedimenti citati sono state effettuate alcune valutazioni e considerazioni (positive) sull'attività di AIR S.p.A., evidenziandone l'evoluzione sul mercato e l'adeguamento dimensionale, anche per fatturato, nonché la politica di alleanze sul territorio che ha consentito di reggere la sfida del mercato realizzando economie di scala, maggiori capacità contrattuali ed una gestione più economica ed efficiente dei servizi che ha permesso alla società di presentare dei bilanci con un risultato d'esercizio positivo.

Si evidenzia che A.I.R. SpA ha natura di società in *house providing*, ai sensi dell'art. 10, comma 7, lett. d) della L.P. 6/2004, ossia di società a capitale pubblico, sulla quale gli enti pubblici titolari del capitale esercitano un controllo analogo a quello che esercitano sui propri servizi e che realizza la parte più importante della propria attività con gli enti pubblici che la controllano e che ha adeguato il proprio statuto sociale e i patti parasociali alle previsioni del D.lgs. 175/2016, secondo i testi approvati preliminarmente dai comuni soci e da questo comune con delibera consiliare n. 33 dd. 28.12.2017.

Per quanto riguarda il servizio di pubblica illuminazione i rapporti tra l'Azienda AIR ed il Comune di Roverè della Luna sono regolati da apposito "Contratto di servizio", approvato con deliberazione consiliare n. 3 dd. 11.02.2016, e perfezionato con modalità telematica, mediante scrittura privata, registrato nel repertorio degli atti non soggetti a registrazione sub n. 05/2016 e conservato agli atti del protocollo informatico PiTre h 607-0001106-23/02/2016-P-A02.

L'art. 2.5 del capitolato tecnico del servizio di pubblica illuminazione, allegato al contratto di servizio, definisce gli interventi di riqualificazione energetica degli impianti di illuminazione pubblica, precisando che si intendono tutti gli interventi finalizzati alla riduzione dei consumi di energia elettrica, realizzati su proposta di AIR ovvero su richiesta della Amministrazione comunale comprendente a titolo a titolo Deliberazione giuntale n. **94** dd. **22/07/2021**

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti D.Lgs 82/2015

esemplificativo e non esaustivo:

- la sostituzione di apparecchi di illuminazione/lampade a maggiore efficienza;
- l'installazione di regolatori di flusso;
- l'installazione di stabilizzatori di tensione;
- l'installazione di alimentatori elettronici;
- l'adeguamento delle potenze impegnate per singolo armadio alle potenze effettivamente assorbite dall'impianto, accorpamento di quadri di comando e accensione, installazione di accessori più efficienti, ecc.

Progetto Tecnico - Economico degli interventi

In relazione agli accordi specifici intercorsi per la progettazione dei vari interventi di riqualificazione energetica, AIR sottoporrà all'Amministrazione comunale un preventivo ed un progetto tecnico economico contenente le seguenti informazioni:

- a) relazione tecnica sullo stato di fatto, con individuazione dei punti critici sotto l'aspetto energetico, tecnico, funzionale, strutturale, ambientale e antinfortunistico;
- b) relazione tecnica con descrizione delle caratteristiche principali dell'intervento;
- c) elaborati grafici, schemi funzionali, planimetrie;
- d) computo metrico dettagliato degli interventi previsti e preventivo degli interventi;
- e) schede tecniche e materiale illustrativo relativo ai componenti tecnici;
- f) programma indicante i tempi stimati di esecuzione
- g) risparmio atteso in termini energetici ed economici
- h) benefici ambientali e di comfort;

Sotto il profilo dell'ammissibilità dell'affidamento diretto nei confronti della propria società in house si è accertato che il medesimo avviene nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 5 del codice dei contratti D.Lgs 18/04/2016, n. 50, ed è sottratto all'ambito di applicazione del codice dei contratti per espressa previsione del comma 1 dell'articolo 5.

I corrispettivi per la predisposizione del progetto di cui sopra sono stabiliti nel paragrafo 4.2.

Gli interventi di riqualificazione energetica se preventivati da AIR saranno vagliati sotto il profilo dell'economicità della scelta, a tal proposito si evidenzia che il capitolato tecnico, allegato al contratto di servizio, prevede all'articolo 4.2 la remunerazione delle "prestazioni extra canone", che, per le spese tecniche, risultano connesse alle progettazioni in materia di modificazione, rifacimento e realizzazione di nuovi impianti, nonché al servizio di attività della "Direzione dei Lavori", che viene fissata per entrambe le prestazioni in misura pari al 3% cadauna dell'importo dei lavori e al 2% per quelle relative a coordinamento sicurezza in fase progettuale ed esecutiva.

Detti costi risultano essere nettamente inferiori a quelli stimati in base alle tariffe professionali di cui al decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016 nr. 50".

Rilevato che la redazione della perizia relativa alla progettazione degli interventi di ammodernamento delle reti di illuminazione pubblica del Comune di Roverè della Luna per l'anno 2021, se affidati ad AIR S.p.A. comportano una spesa pari a € 2.730,00 + Iva di legge, costo inferiore a quello stimato in base alle tariffe di cui al DM. 17/06/2016.

Considerati anche i riflessi economici legati all'installazione e all'esercizio delle nuove tecnologie a led, si ritiene che AIR S.p.A., in qualità di soggetto gestore su cui ricadono le conseguenze delle scelte effettuate dall'amministrazione comunale, sia il soggetto più qualificato per progettare le future scelte di rinnovamento impiantistico.

Richiamato l'articolo 3 comma 1 lettera b) del contratto di servizio in base al quale AIR S.p.A. si obbliga a realizzare gli interventi di riqualificazione energetica, rinnovamento impiantistico tecnologico e di estensione degli impianti in attuazione del PRIC, secondo progetti da lei stessa predisposti o affidati dal Comune ai propri uffici o a terzi, che saranno approvati dall'amministrazione comunale con un provvedimento di autorizzazione alla società a realizzarli.

ACCERTATO CHE:

- l'Azienda Intercomunale Rotaliana S.p.A. (in sigla AIR) è una società in house, interamente partecipata da Comuni di Mezzolombardo, Mezzocorona, San Michele a/Adige - Faedo, Roverè della

Deliberazione giuntale n. **94** dd. **22/07/2021**

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti D.Lgs 82/2015

Luna, Faedo, Lavis e Terre d'Adige, e gestisce per conto degli stessi i servizi di pubblica illuminazione e il servizio idrico integrato.

- le amministrazioni comunali esercitano su detta società un controllo congiunto analogo a quello esercitato sui propri servizi nel rispetto di tutte le condizioni prescritte al comma 1 dell'articolo 5 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 (codice dei contratti pubblici);
- l'articolo 5 al comma 1 del codice dei contratti pubblici prevede che una concessione o un appalto pubblico, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, è escluso dall'applicazione del codice dei contratti quando si verificano tutti i requisiti prescritti ai commi 1 e 2 del medesimo articolo.
I successivi commi 4 e 5 dell'articolo 5 prevedono poi che un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore può aggiudicare un appalto pubblico o una concessione senza applicare il presente codice qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche in caso di controllo congiunto. La natura giuridica di A.I.R. SpA soddisfa tutte le seguenti condizioni, stabilite dall'articolo 5 del D.lgs. n. 50/2016 (Codice Appalti), che consentono di non essere assoggettata alla disciplina dettata dal Codice e dunque operare come società *in house*:
- oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;
- nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;
- l'amministrazione aggiudicatrice (nel caso specifico i Comuni soci) esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.
- l'articolo 192 del codice dei contratti pubblici prevede l'istituzione presso l'ANAC dell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* di cui all'articolo 5. La domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale. Nel caso in cui il controllo su un organismo *in house* sia esercitato congiuntamente da più amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori, ai sensi dell'art. 5, commi 4 e 5, del Codice dei contratti pubblici, deve essere presentata una sola domanda riferita a tutti i soggetti interessati all'iscrizione. Il Comune di Mezzolombardo il giorno 22 marzo 2018 ha presentato domanda di iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che, al ricorrere dei presupposti previsti dall'art. 5 del Codice dei contratti pubblici ovvero dagli artt. 4 e 16 del d.lgs. 175/2016, intendono operare affidamenti diretti in favore di organismi *in house* in forza di un controllo analogo diretto, invertito, a cascata o orizzontale sugli stessi. La domanda è presentata anche per conto dei Comuni soci di AIR tra cui il Comune di Roverè della Luna. In esito alla domanda con determina dell'Autorità Nazionale Anticorruzione dd.05.06.2021 si è conclusa positivamente la pratica di iscrizione che consente ai Comuni soci di affidare direttamente contratti all'Azienda Intercomunale Rotaliana S.p.A. (in sigla AIR).

Considerato che l'art. 192 (Regime speciale degli affidamenti *in house*), comma 2 del D.lgs. 50/2016 recita: "2. Ai fini dell'affidamento *in house* di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti *in house*, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche." Tenendo conto della platea degli aspetti sopra considerati, il rapporto "qualità/prezzo" trova specifica ottimizzazione nell'affidamento *in house* alla sopradde data partecipata, in alternativa allo sviluppo in economia o tramite appalti o ad altre ipotesi gestorie previste dal vigente ordinamento, così come nel seguito ulteriormente rappresentato. Benché nel caso specifico si tratti di servizi strumentali (non pubblici d'interesse generale) disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le ragioni del mancato ricorso al mercato sono anzitutto da individuare:

- nel patrimonio esperienziale posseduto dalla partecipata AIR SPA: la società ha a disposizione i mezzi tecnici, operativi e organizzativi per gestire al meglio l'affidamento di cui trattasi, strumenti che risultano essere immediatamente disponibili, senza l'aggravio di costi che potrebbe aversi nel caso in cui il Comune decidesse di gestire direttamente l'attività;

- nella congruità e ragionevolezza, in una logica "qualità/prezzo" dei costi che saranno fatturati al Comune;
- nella possibilità, nei termini sopra precisati, di monitorare direttamente le performances della partecipata nelle varie fasi del ciclo di produzione dell'attività;
- nella conoscenza del territorio, da altri operatori economici non parimenti posseduta;
- nel fatto che l'attività strumentale in esame è riconducibile nell'alveo di un rischio correlato all'esecuzione dell'attività del tutto compatibile con l'interesse pubblico perseguito dal Comune a favore della cittadinanza da esso rappresentata in via esponenziale;
- nella constatazione che il know how posseduto dalla società, con duplice riferimento all'attività strumentale di che trattasi e alla realtà territoriale di riferimento, è a tutto beneficio della collettività.

Considerato che il presente atto non è soggetto alla normativa in materia di tracciabilità (legge n. 136/2010), così come specificamente previsto dalla determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici, n. 4 del 7 luglio 2011;

Per tutto ciò premesso;

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente;

Letta la proposta di deliberazione e ritenuto la stessa meritevole di adozione;

VISTI:

- la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e ss.mm. ed ii., nonché il relativo Regolamento di attuazione, approvato con D.P.P. 11 maggio 2012, 9-84/Leg. e s.m.;
- la Legge provinciale 12 febbraio 2019, n. 1
- il D.Lgs. 09 aprile 2008, n. 81 ad oggetto *"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"*;
- la L.P. 9 marzo 2016, n. 02 *"recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012"*.
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m. ad oggetto *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"*.

Visto il regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 10 dd. 23.04.2018.

Vista la L.R. 3 maggio 2018 n. 2 che approva il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige e ss.mm..

Visto il vigente Statuto comunale.

Visto il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. ed in particolare l'art. 183 che regola l'impegno di spesa.

Visto il D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.

Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 e ss.mm. "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5

Deliberazione giuntale n. **94** dd. **22/07/2021**

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti D.Lgs 82/2015

maggio 2009, n. 42)".

Ritenuto che, in esecuzione della sopra richiamata legge provinciale, gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 118/2011 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono in scadenza.

Dato atto che con deliberazione n. 11 dd. 25.03.2021 il Consiglio Comunale ha approvato la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023, il bilancio di previsione finanziario 2021-2023, la nota integrativa e il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (artt. 170 e 174 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.), secondo gli schemi armonizzati di cui al D.Lgs. 118/2011.

Vista la deliberazione giuntale n. 44 dd. 06.04.2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023.

Acquisiti i seguenti pareri:

"Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli articoli 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2, parere favorevole in ordine ai riflessi della medesima sulla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Firmato digitalmente: Il Responsabile dell'ufficio Tecnico: geom. Giovanni Battista Maestri"

"Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli articoli 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2, parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della medesima, attestando altresì la copertura finanziaria della spesa.

Firmato digitalmente: Il Responsabile del Servizio finanziario – Segretario Comunale dott.ssa Paola Gallina"

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di affidare direttamente, per i motivi espressi in premessa, all'Azienda Intercomunale Rotaliana S.p.A. (AIR S.p.A.) di Mezzolombardo, società in house partecipata del Comune di Roverè della Luna, ai sensi dell'articolo 3 del contratto di servizio comma 1 lettera b), la redazione della progettazione degli interventi di ammodernamento delle reti di illuminazione pubblica del Comune di Roverè della Luna per l'anno 2021, per una spesa pari a € 2.730,00 + Iva di legge, come da nota prot. nr. 5320 dd. 20.07.2021.
2. Di riconoscere all'Azienda Intercomunale Rotaliana S.p.A. (AIR S.p.A.), per la prestazione di servizio di cui al punto 1) della parte dispositiva della presente, il corrispettivo previsto all'articolo 4.2 del capitolato tecnico allegato al contratto di servizio che quantifica la remunerazione delle prestazioni extra canone per le spese tecniche connesse alle progettazioni in materia di modificazione, rifacimento e realizzazione di nuovi impianti.
3. Di imputare ed impegnare la spesa derivante dal presente atto di complessivi € 3.330,60 (IVA 22% compresa) alla Missione 10 - Programma 05 – Titolo 2 - Macro aggregato 02 (cap. PEG 10052019 cod. P.F. U.2.02.03.05.001) del bilancio di previsione 2021/2023, per l'esercizio finanziario 2021, che presenta adeguata disponibilità di fondi in termini di competenza e di cassa.
4. Di dare atto che la spesa di cui al punto precedente è stata imputata all'esercizio 2021, secondo quanto previsto dal principio della competenza finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011, quando ne è prevista l'esigibilità ed il conseguente pagamento.
5. Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio.

Deliberazione giuntale n. **94** dd. **22/07/2021**

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti D.Lgs 82/2015

6. Di attestare che, ai sensi dell'art. 153, comma 5, dell'art. 183, commi 5,6,7,8,9, e 9-bis del D.Lgs n. 267/2000 e del paragrafo 5.3.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23/06/2011 n. 118), la copertura finanziaria del presente incarico impegnato con la presente deliberazione risulta finanziata per € 3.330,60 con il contributo di cui all'art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, (legge di bilancio 2020) registrato in entrata al cap PEG 40000134.
7. Di provvedere con successivo atto di liquidazione al pagamento del servizio di cui all'oggetto dietro presentazione di regolare documentazione fiscale trasmessa in formato elettronico ai sensi del DM n. 55 del 03.04.2013.
8. Di dare atto che il Codice Univoco Ufficio al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche è **QDUM40**.
9. Di dichiarare, con separata votazione, ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 4 del Codice degli enti locali (CEL) della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.
10. Di inviare la presente ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 183, comma 2 del Codice degli enti locali (CEL) della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.
11. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che, avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - a) opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 5 del Codice degli enti locali (CEL) della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 1;
 - b) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 24.11.1971, n.1199.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE:

Ai sensi dell'art. 183, comma 4 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2 la presente deliberazione, dichiarata immediatamente esecutiva, è pubblicata all'albo comunale, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per dieci giorni consecutivi (dal 23 luglio al 02 agosto 2021).

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO

Luca Ferrari

f.to digitalmente

IL SEGRETARIO

Gallina Paola

f.to digitalmente